

2. Secondo motivo, vertente sulla violazione dei diritti della difesa:

- secondo la ricorrente, la decisione impugnata viola i diritti della difesa dell'Ungheria, in quanto la Commissione non ha tenuto conto degli elementi di fatto e di diritto essenziali che l'Ungheria ha sottoposto alla sua attenzione precedentemente alla decisione impugnata;
- la ricorrente sostiene altresì che, se non fosse stato per tale irregolarità, l'esito del procedimento sarebbe stato diverso e, quindi, la violazione dei diritti della difesa deve condurre all'annullamento della decisione impugnata.

Ricorso proposto il 18 settembre 2015 — Lysoform Dr. Hans Rosemann e a./ECHA

(Causa T-543/15)

(2015/C 406/36)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Lysoform Dr. Hans Rosemann GmbH (Berlino, Germania), Ecolab Deutschland GmbH (Monheim), Schülke & Mayr GmbH (Norderstedt), Diversey Europe Operations BV (Amsterdam, Paesi Bassi) (rappresentanti: K. Van Maldegem e M. Grunchar, avvocati)

Convenuta: Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA)

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- dichiarare il ricorso ammissibile e fondato;
- annullare la decisione dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche relativa all'inserimento della società Oxea, con sede in Germania, come fornitore di principi attivi nell'elenco di cui all'articolo 95, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi;
- condannare l'ECHA alle spese del presente procedimento; e
- alla luce dell'impugnazione pendente dinanzi alla commissione di ricorso dell'ECHA, sospendere il procedimento ai sensi dell'articolo 69, in particolare dell'articolo 69, lettera d), del regolamento di procedura del Tribunale, sino al momento in cui la commissione di ricorso dell'ECHA ha statuito sull'ammissibilità dell'impugnazione dinanzi ad essa.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti sostengono che, consentendo ad una società di essere inserita nell'elenco di cui all'articolo 95, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012 con riferimento a un determinato principio, l'ECHA non ha applicato il diritto. In proposito essa ha agito erroneamente per i seguenti tre motivi:

1. Primo motivo, vertente sulla circostanza che l'ECHA ha applicato erroneamente le regole relative al requisito che la società presenti un fascicolo completo ai sensi dell'articolo 95 del regolamento (UE) n. 528/2012.

2. Secondo motivo, vertente sulla violazione del principio di non discriminazione, in quanto l'ECHA ha trattato in modo diverso società che si trovavano nella medesima situazione.
3. Terzo motivo, vertente sulla violazione degli articoli 62, 63 e 95 del regolamento (UE) n. 528/2012 in quanto, contrariamente ai requisiti di tale regolamento, l'ECHA non ha assicurato che vi siano pari condizioni di concorrenza tra le società che hanno partecipato al programma di riesame del dato principio e quelle che, non avendo partecipato a detto programma, non hanno dovuto sostenere le relative spese (c.d. «free-riders»).

Ricorso proposto il 29 settembre 2015 — Bimbo/UAMI — ISMS (BIMBO BEL SIMPLY MARKET)

(Causa T-571/15)

(2015/C 406/37)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Bimbo, SA (Barcellona, Spagna) (rappresentante: J. Carbonell Callicó, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: International Supermarket Stores (ISMS) SA (Croix, Francia)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'UAMI

Richiedente: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso di cui trattasi: marchio comunitario figurativo contenente gli elementi verbali «BIMBO BEL SIMPLY MARKET» — Domanda di registrazione n. 10 335 321

Procedimento dinanzi all'UAMI: opposizione

Decisione impugnata: decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI del 17 luglio 2015, procedimento R 1297/2014-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- modificare la decisione della commissione di ricorso del 17 luglio 2015 conformemente all'articolo 65, paragrafo 3, del regolamento sul marchio comunitario, respingendo in toto la domanda di marchio comunitario n. 10 335 321;
- in subordine, e soltanto nel caso in cui tale richiesta sia respinta, annullare la decisione della commissione di ricorso del 17 luglio 2015;
- condannare il convenuto alle spese procedurali.

Motivo invocato

- Violazione degli articoli 8, paragrafi 1, lettera b), e 5, 42, paragrafi 2 e 3, e 76, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009.
-